



DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FLOROVIVAISMO

Art. 5

Clausola di salvaguardia

Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Versione in vigore dal 15 luglio 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Delega al Governo in materia di florovivaismo
Estremi	Legge 4 luglio 2024, n. 102
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/delega-al-governo-in-materia-di-florovivaismo/art-5-clausola-di-salvaguardia>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it